

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023

N.41 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 10:17 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
URBAN Alberto	Sindaco	Presente
SIMONUTTI Michele	Vice Sindaco	Presente
MORSUT Anna	Consigliere	Assente
GREGORAT Gabriele	Consigliere	Presente
PINAT Luciano	Consigliere	Presente
CIAN Ivana	Consigliere	Presente
BIGNULIN Enrico	Consigliere	Assente
BELTRAMINI Angelo	Consigliere	Presente
GRECO Albertine Laura	Consigliere	Assente
PAPA Fabio	Consigliere	Presente
KOZMAN Alessio	Consigliere	Presente
ORSARIA GIANNI	Consigliere	Assente
RODARO Monica	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta MONETTI.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede:

- al comma 1, "Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- al comma 2, "Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. 17/2022 dispone:

- 1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote ILIA 2024 confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2023;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

UDITI gli interventi:

Il Sindaco: illustra l'argomento

Il Consigliere Papa: bisognerebbe ridurre le spese e abbassare le entrate tributarie un'aliquota alta scoraggia a venire a risiedere.

L'Assessore Pinat : bisognerebbe trovare un percorso con la Regione per compensare le mancate entrate

CON voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 8 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17/2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024, confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2023:
 - 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota pari al **4,00** per mille con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
 - 2. aliquota pari al **4,6** per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, entro il termine del 16 dicembre 2024; tale adempimento si considera assolto se risulta già presentata negli anni precedenti la medesima comunicazione in materia di comodato ai fini IMU/ILIA e purché sussistano ancora i requisiti per ottenere l'agevolazione;
 - 3. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari al **8,6** per mille;
 - 4. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al punto 3: aliquota d'imposta pari al **8,6** per mille;
 - 5. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0** per mille;
 - 6. terreni agricoli: aliquota pari al **8,6** per mille;
 - 7. aree fabbricabili: aliquota pari al **8,6** per mille;
 - 8. fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari al 8,6 per mille;
 - 9. immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;

- **2) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- **3) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come richiamato dal comma 2, art. 14 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, con separata votazione, espressa nelle forme di legge, con voti favorevoli **n. 8**, contrari **nessuno**, astenuti **nessuno**, su **n. 8** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 così come sostituito dall' art.1 7, comma 12 della L.R. 24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 07 dicembre 2023.

Campolongo Tapogliano, lì 07 dicembre 2023

Il Responsabile
DOTT.SSA MILENA SABBADINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA ALESSIA BARBINI in data 11 dicembre 2023.

Campolongo Tapogliano, lì 11 dicembre 2023

Il Responsabile DOTT.SSA ALESSIA BARBINI Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente URBAN Alberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Concetta MONETTI Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 18/12/2023 al 02/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, lì 18/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione Orietta LEPRE Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, lì 16/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
Orietta LEPRE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente.

Campolongo Tapogliano, lì 18/12/2023

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Concetta MONETTI